

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 1145

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore SARO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 NOVEMBRE 2006

Distacco del Comune di Cinto Caomaggiore dalla regione Veneto
e relativa aggregazione alla regione Friuli Venezia Giulia

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge ordinaria che si propone si inserisce nel procedimento previsto dall'articolo 132, comma secondo della Costituzione, come modificato dall'articolo 9, comma 1, della legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3, integrato dalla disciplina referendaria del titolo III della legge 25 maggio 1970, n. 352, mediante il quale si dispone la separazione del comune di Cinto Caomaggiore dalla regione Veneto e la relativa aggregazione alla regione Friuli Venezia Giulia. La scelta di proporre un progetto di legge di natura ordinaria, e non costituzionale (contrariamente a ciò che alcuni sostengono), si fonda nella Costituzione e precisamente nel secondo comma dell'articolo 132. Infatti, tale articolo non pone una riserva di legge costituzionale, dato che afferma «Si può, con l'approvazione della maggioranza delle popolazioni della provincia o delle province interessate e del comune o dei comuni interessati espressa mediante *referendum* e con legge della Repubblica,...» e non legge costituzionale, e a chiarirne ulteriormente la natura è l'articolo 46, terzo comma della citata legge n. 352 del 1970, in cui, definendo le caratteristiche dell'atto normativo, con cui si dispone l'aggregazione del comune ad altra regione, si stabilisce che tale atto debba essere una legge ordinaria. A chi affermi che per la modifica dei confini della regione Friuli Venezia Giulia sia necessaria una legge costituzionale, essendo tale ente dotato di uno statuto approvato con legge costituzionale, è corretto obiettare che l'articolo 132 secondo comma, non distingue le regioni ordinarie da quelle speciali, ma detti una comune disciplina. Come prescritto dall'articolo 42, secondo comma della citata legge n. 352 del

1970, il consiglio comunale del comune di Cinto Caomaggiore con la delibera n. 45 del 31 ottobre 2005 avviava le procedure di *referendum* per il distacco dalla regione Veneto e l'aggregazione alla regione Friuli Venezia Giulia, formulando il seguente quesito: «Volete che il territorio del comune di Cinto Caomaggiore sia separato dalla Regione Veneto per entrare a far parte integrante della Regione Friuli Venezia Giulia?». Contestualmente venivano nominati il signor Calabrò Salvatore e il signor Bortolussi Romano, rispettivamente, come delegato effettivo e delegato supplente ai sensi dell'articolo 42, quarto comma, della citata legge n. 352 del 1970, affinché, previa elezione di domicilio in Roma, depositassero la suddetta richiesta di *referendum* presso la cancelleria della Corte di cassazione. Nessun'altra documentazione o deliberazione veniva richiesta o prodotta, ai sensi dell'articolo 132 della Costituzione e della sentenza della Corte costituzionale n. 334 del 2004, con la quale la stessa Corte dichiarava l'illegittimità dell'articolo 42, secondo comma, della legge n. 352 del 1970 nella parte in cui prescriveva che la richiesta di un comune (o di una provincia) di distacco da una regione e di aggregazione a un'altra regione dovesse essere corredata anche dalla deliberazione di altri comuni (o di altre province), ed altresì affermava il principio che l'espressione: «popolazioni della provincia o delle province interessate e del comune o dei comuni interessati», utilizzata dall'articolo 132, secondo comma, della Costituzione (nel testo modificato dall'articolo 9, comma 1, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), ai fini dell'individuazione del corpo elettorale chiamato ad esprimersi sulla proposta di variazione territoriale, do-

vesse intendersi riferita soltanto ai cittadini degli enti locali direttamente coinvolti nel distacco-aggregazione. L'Ufficio centrale per il *referendum*, costituito presso la Corte di cassazione ai sensi dell'articolo 12 della legge n. 352 del 1970, con ordinanza del 29 novembre 2005 dichiarava la legittimità della richiesta di *referendum* per il distacco del comune di Cinto Caomaggiore dalla regione Veneto e per la relativa aggregazione alla regione Friuli Venezia Giulia, disponendo altresì l'immediata comunicazione della stessa ordinanza al Presidente della Repubblica e al Ministro dell'interno. A seguito della deliberazione del Consiglio dei ministri n. 40 del 19 gennaio 2006, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'interno e della giustizia, veniva emanato il decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 19 del 24 gennaio 2006, con il quale veniva indetto, nel territorio del comune di Cinto Caomaggiore, il suddetto *referendum*, con la convocazione dei relativi comizi per i giorni 26 e 27 marzo 2006. Con il medesimo decreto venivano indetti i *referendum* nei comuni limitrofi di Pramaggiore, Gruaro e Teglio Veneto. Al *referendum* partecipavano 1.956 elettori su 2.994 aventi diritto, pari al 65,3 per cento; i «sì» al quesito referendario sono stati 1.790, cioè il 91,5 per cento dei votanti, raggiungendo e superando il doppio *quorum* richiesto per la validità del *referendum*, nonostante la penalizzazione dovuta dal tardivo avviso degli elettori residenti all'estero, iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE). Infatti, a costoro, gli avvisi della consultazione sono stati inviati dalla Prefettura di Venezia la settimana stessa, compromettendo nella pratica la possibilità di recarsi alle urne di 400 elettori. In tutti gli altri tre comuni il *quorum* dei votanti è stato raggiunto, come per Cinto Caomaggiore, ma il *quorum* dei «sì» è stato mancato di poco, conseguendo così l'esito negativo dei *referendum* per questi comuni. Il risultato

muta considerevolmente se dal computo degli elettori votanti fosse detratto il numero dei votanti iscritti all'AIRE determinando il raggiungimento anche del secondo *quorum*. L'Ufficio centrale per il *referendum* presso la Corte di cassazione, a norma dell'articolo 45, primo comma, della legge n. 352 del 1970, con verbale chiuso in data 4 aprile 2006, accertava che alla votazione per il *referendum* popolare indetto con il citato decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 2006, partecipava la maggioranza degli aventi diritto *ex* articolo 45, secondo comma, della legge n. 352 del 1970, e che il risultato era favorevole al distacco territoriale del comune di Cinto Caomaggiore dalla regione Veneto ed alla sua aggregazione alla regione Friuli Venezia Giulia. Del risultato del *referendum* veniva data comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* n. 93 del 21 aprile 2006 a cura della Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 45, terzo comma, della legge n. 352 del 1970. Dalla data della predetta pubblicazione iniziavano a decorrere i sessanta giorni - espressamente previsti dall'articolo 45, quarto comma, della legge n. 352 del 1970 - entro i quali il Ministro dell'interno avrebbe dovuto presentare al Parlamento il disegno di legge ordinaria (come chiaramente richiesto dall'articolo 132, secondo comma, della Costituzione, e dall'articolo 46, terzo comma, della stessa legge n. 352 del 1970) contenente la modifica dei confini delle regioni coinvolte. I termini per tale adempimento scadevano quindi il 20 giugno 2006, ed esso era da considerare come «atto dovuto»: questo tanto più che parte della dottrina costituzionalistica ha ritenuto che il *referendum ex* articolo 132 della Costituzione abbia carattere deliberativo e non meramente consultivo (M. Scudiero, *Il referendum nell'ordinamento regionale*, Napoli, 1971, pagina 43 e seguenti) mentre altra parte della dottrina lo ha qualificato come un *referendum sui generis* «provvisto di un parziale effetto costitutivo» (M. Pedrazza Gorerlo, *le Regioni, le province, i comuni, arti-*

colo 131, in G. Branca (a cura di), «*Commentario della Costituzione*», Bologna-Roma, 1990, pagina 170 e seguenti, in particolare pagina 178). «Se, infatti, è vero che tali forme di *referendum* rappresentano un *tertium genus* rispetto al tipo abrogativo, di cui all'articolo 75 della Costituzione, e al tipo costituzionale, di cui all'articolo 138 della Costituzione, ciò non significa di per sé relegarle nel limbo delle procedure meramente consultive, prive di ogni vincolatività giuridica. Ed infatti, se può essere vero, come afferma la Corte costituzionale nella sentenza n. 334 del 2004, che «l'esito positivo del *referendum* [...] non vincola il legislatore statale, alla cui discrezionalità compete di determinare l'effetto di distacco-aggregazione», è però sicuro che un esito negativo dello stesso pregiudica ogni ulteriore possibilità di procedere alla variazione territoriale. In realtà, a ben guardare, si potrebbe dubitare che il legislatore possa ritenersi del tutto libero di ignorare l'iniziativa legislativa «rinforzata» approvata dalle popolazioni interessate laddove l'espressione «può» contenuta nell'articolo 132 della Costituzione potrebbe non tanto riferirsi alla possibilità del legislatore nazionale di disattendere le richieste «rinforzate» approvate tramite *referendum*, quanto alla mera eventualità dell'intero procedimento, il quale, però, una volta attivato dovrebbe potersi concludere in tempi certi. D'altronde la peculiarità delle procedure previste dall'articolo 132 della Costituzione è sottolineata anche dall'individuazione di una sorta di forza passiva rinforzata in relazione all'articolo 131 della Costituzione, (tra gli altri, V. Crisafulli, *Lezioni di diritto costituzionale*, Padova, 1984, pagina 211 e seguenti; G. Zagrebelsky, *Manuale di diritto costituzionale*, Torino, 1990, pagina 115; M. Pedrazza Gorlero, *op. cit.*, pagina 191 e seguenti; A. Barbera, C. Fusaro, *Corso di diritto pubblico*, Bologna, 2004, pagina 91; nonché F. Sorrentino, *Le fonti del diritto amministrativo*, in G. Santaniello (diretto da), *Trattato di diritto amministrativo*,

XXXV, Padova, 2004, pagina 62) che pone quindi problemi del tutto peculiari, che eccedono quelli attinenti all'ordinario procedimento di revisione costituzionale. Ebbene, tali peculiarità sembrano potersi ravvisare anche nel procedimento di distacco-aggregazione di province e comuni da una regione ad un'altra, possibile tramite l'adozione di una legge ordinaria» (T.F. Giupponi, *Le «popolazioni interessate» e i referendum per le variazioni territoriali, ex articoli 132 e 133 della Costituzione: territorio che vai interesse che trovi* (nota a Corte costituzionale, sentenza n. 334 del 2004, in *Le Regioni*, n. 3/2005, pagine 427 e 428). Per tali motivazioni, il Comitato per il passaggio del comune di Cinto Caomaggiore alla regione Friuli Venezia Giulia, constatato l'inadempimento del Ministro dell'interno che, ritardando senza giustificato motivo la presentazione del disegno di legge per la modifica dei confini regionali al Parlamento, ha di fatto impedito che si rispettassero i termini previsti dalla procedura legislativa stabilita dall'articolo 132, secondo comma, della Costituzione, e dal titolo III della legge n. 352 del 1970 e tenuto presente di riservarsi di sollevare, in quanto legittimato per l'esistenza di una quota di potere garantita dalla Costituzione (ordinanza n. 17 del 1978), conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato avanti la Corte costituzionale nei confronti del Governo per «cattivo uso», per ragioni di procedura, del potere ad esso attribuito che ha causato una evidente menomazione per il potere ricorrente (sentenza n. 473 del 1992), a fronte di tale comportamento inadempiente del Governo ha sollecitato l'iniziativa parlamentare della presente proposta di legge, presentata al Senato, al fine di giungere all'approvazione, in tempi ragionevoli, di una legge che sancisca la modifica dei confini delle regioni coinvolte, conformemente a quanto espresso dalla volontà popolare attraverso lo strumento referendario.

È stato raggiunto un eccezionale risultato poiché, con dati di partenza proibitivi, determinati dai 400 elettori residenti all'estero in varie parti del mondo, la proposta di passaggio del comune di Cinto Caomaggiore dalla regione Veneto alla regione Friuli Venezia Giulia ha raccolto un consenso tale da superare ampiamente le condizioni prescritte dalla procedura referendaria ex articolo 132, secondo comma, della Costituzione e dalla legge n. 352 del 1970. Il risultato referendario di Cinto Caomaggiore ha sollevato la delicata questione dei comuni di confine. Basti ricordare il «caso Lamon», comune che per ragioni diverse ha chiesto il passaggio alla vicina provincia autonoma di Trento. Proprio a fronte di tale risultato c'è stato chi non ha esitato a strumentalizzare la richiesta dei cintesi per tirare in ballo la questione del federalismo fiscale o chi ha cercato di dare interpretazioni politicizzate volte a dimostrare l'incapacità di determinati sistemi politici. Ma al di là delle intenzionali polemiche condotte da una classe politica locale cieca, vi è un'unica certezza: infatti, i cittadini di Cinto Caomaggiore hanno fatto una semplice e chiara richiesta: hanno detto di voler far parte del Friuli Venezia Giulia. Molti hanno gridato al tradimento, bollando i cintesi come traditori dell'identità veneta, capaci di svendere la propria identità per un po' di spiccioli. Ma sta proprio qui la debolezza di tale affermazione: Cinto Caomaggiore è un comune friulano, che per vicende storico-politiche recenti si è trovato in territorio veneto, come verrà descritto dalle analisi che seguono. Ed è qui che il Costituente ha giocato un ruolo determinante. Sarebbe stato difficile disegnare i confini regionali in modo corretto ed approfondito semplicemente nella sede dell'Assemblea costituente, così si optò per una definizione delle regioni più corretta possibile, ponendo l'articolo 132, secondo comma della Costituzione come strumento di correzione a posteriori dei confini regionali, rinviando così ogni possibile discussione nell'Assemblea. Questo è il

senso dell'articolo 132, secondo comma. Ed è proprio l'applicazione di questo articolo una delle preoccupazioni maggiori delle istituzioni. Ovvero il timore di produrre uno scottante precedente. Ma è corretto che le istituzioni della Repubblica, che si fondano sulla Costituzione, abbiano timore di applicare la Costituzione stessa? In realtà, il maggior timore per le istituzioni dovrebbe essere quello di mancare di applicare la Costituzione. Per quanto concerne la preoccupazione di produrre quel precedente che secondo alcuni comporterebbe la disgregazione della regione Veneto è utile tenere presente che per il passaggio di regione il legislatore ha a disposizione tre parametri categorici prescritti dalla legge. Il primo concerne la contiguità geografica. Ma più importanti e determinanti sono il secondo e il terzo: uno impone l'omologa struttura economica e sociale, l'altro l'omologa appartenenza storico-culturale, requisiti che il comune di Cinto Caomaggiore soddisfa pienamente in rapporto alla regione Friuli Venezia Giulia. La stessa provincia di Pordenone si è già espressa favorevolmente, si veda l'ordine del giorno del consiglio provinciale di Pordenone approvato all'unanimità nella seduta del 29 giugno 2006. La stessa provincia di Udine si è interessata alla questione deliberando a favore dell'ordine del giorno n. 3 del 30 gennaio 2005: «Richiesta di referendum per l'aggregazione dei comuni di Cinto Caomaggiore, Gruaro, Pramaggiore e Teglio Veneto alla regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, in base al nuovo testo dell'articolo 132, comma 2 della Costituzione italiana. Adesione della provincia di Udine». Mentre il consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia attende che il Parlamento invii la richiesta del parere ai sensi del medesimo articolo 132, secondo comma. La stessa provincia di Venezia si appresta al riconoscimento delle minoranze friulane della provincia, tra le quali è compreso Cinto Caomaggiore.

Terminando l'introduzione, occorre concludere affermando che Cinto Caomaggiore è un comune friulano, che chiede il riconoscimento giuridico e amministrativo della sua identità friulana, ovvero la propria aggregazione al Friuli Venezia Giulia.

Analisi geografica:

Il comune di Cinto Caomaggiore si colloca nel confine orientale della regione Veneto, nonché della provincia di Venezia. Confina con i comuni veneti di Pramaggiore, Portogruaro e Gruaro e con i comuni friulani di Chions e Sesto al Reghena. La semplice osservazione di una cartina geografica rivela come vi sia uno stretto legame territoriale del comune con i restanti friulani. Basti osservare l'assetto idrologico: infatti, tutti i corsi d'acqua (tra cui lo stesso Caomaggiore) dipendono dalle sorgenti situate nel comune di Chions e Sesto al Reghena. Il fattore idrico costituisce un elemento determinante per due dei settori economici più importanti del comune: ovvero il settore agricolo e ambientale. Il patrimonio ambientale (laghi di Cinto e corso del Caomaggiore), rappresentano un tutt'uno con l'ambiente dei comuni friulani, da ciò scaturisce una stretta condivisione che necessita di una politica del territorio unitaria, appesantita e a volte ostacolata dalla differente appartenenza regionale. L'aggregazione del comune di Cinto Caomaggiore alla provincia di Pordenone costituirebbe una semplificazione importante dei rapporti tra Cinto Caomaggiore e i comuni confinanti. Dalla consultazione di una cartina geografica si scorge un ulteriore fattore determinante, ed è quello relativo alle distanze. Venezia, quale capoluogo di provincia dista 83 chilometri (senza tener conto del fatto che per entrare e muoversi a Venezia vi sono degli ostacoli specifici determinati dal fatto che Venezia è una città lagunare). Così il capoluogo veneto più vicino è Treviso che dista 55 chilometri. Pordenone dista solamente 22 chilometri, e la percorrenza è notevolmente semplificata dall'autostrada A

28, che permette il raggiungimento di Pordenone in soli 10 minuti contro un'ora e 20 minuti per giungere a Venezia (senza calcolare gli ostacoli già citati).

Analisi stradale e trasporti pubblici:

Il territorio del comune di Cinto Caomaggiore è attraversato dall'autostrada A 28 Pordenone-Portogruaro di cui condivide l'innesto di Sesto al Reghena e dalla statale 251 Pordenone-Portogruaro. Queste vie di comunicazione inseriscono il comune nell'asse dei trasporti pordenonese, facendolo così dipendere dalla provincia friulana e ponendolo ai margini della provincia di Venezia. La maggiore e determinante conseguenza di tale collocazione si riflette nel trasporto pubblico. Questo servizio è garantito dalla provincia di Pordenone mediante la propria azienda ATAP spa. Infatti, l'azienda dei trasporti pubblici della Venezia orientale ATVO mette a disposizione giornaliera per un comune di 3.200 abitanti solamente due corse, una alla mattina e una serale, contro le 16 corse ATAP Pordenone-Portogruaro e le 7 corse ATAP Portogruaro-San Vito al Tagliamento. Nonostante gli sforzi dell'amministrazione comunale, che prima e dopo il *referendum* per l'aggregazione a Pordenone aveva chiesto l'intervento della provincia di Venezia nella persona del presidente Zoggia per richiedere l'aumento delle corse ATVO, la provincia e l'ATVO hanno lasciato la situazione immutata. Dopo il *referendum*, l'amministrazione ha coinvolto la provincia di Pordenone, che tenuto conto del risultato referendario ha provveduto all'aumento delle corse, nonché all'introduzione di nuovi e più efficaci mezzi di trasporto.

Analisi storica:

Il territorio del comune di Cinto Caomaggiore è profondamente legato alla storia del Friuli, fin dalle origini di questo. Dalla costituzione del Ducato friulano del Regno dei Longobardi nel 568 il territorio del comune è inserito nell'ambito territoriale di questo.

Con l'avvento dei Franchi e la costituzione del Sacro romano impero il Ducato friulano viene soppresso e il 3 aprile 1077 sostituito dal Patriarcato di Aquileia. Così anche il territorio di Cinto Caomaggiore diviene parte integrante del nuovo soggetto politico. Ciò è comprovato dal fatto che i Patriarchi di Aquileia dal quel momento in poi avrebbero nominato un proprio Gastaldo, curatore dei beni patriarcali, per l'allora villaggio di Cinto. All'interno dell'amministrazione patriarcale le ville di Cinto e Settimo (attuale frazione del comune) vengono inserite nella gastaldia di San Vito al Tagliamento. In seguito tale gastaldia sarebbe stata divisa nell'ambito del Patriarcato tra la gastaldia di Meduna, a cui fu aggregata Cinto e la gastaldia di San Vito, a cui fu aggregata Settimo. Prima ancora dell'avvento dei Longobardi e delle relative strutture amministrative (Ducato del Friuli 568 dopo Cristo) il territorio comunale apparteneva alla Diocesi di Concordia-Pordenone dal 388, data di costituzione di questa e di consacrazione della Cattedrale e del Vescovo da parte del Patriarca di Aquileia, in seguito la Diocesi sarebbe divenuta poi parte integrante del Ducato del Friuli. Nel 1420 il Patriarcato venne assorbito dalla Repubblica di Venezia. All'interno del nuovo soggetto politico i territori del Patriarcato, compreso quindi le ville di Cinto e Settimo, vennero riuniti nella Patria del Friuli, che nella pratica rappresentava l'ente amministrativo sostitutivo del Patriarcato. È utile rilevare che la Repubblica lasciò ampia autonomia al nuovo ente, in particolare lasciò sopravvivere il Parlamento del Friuli, organo costituito dai rappresentanti delle città friulane, tra le quali vi era Portogruaro che vantava un proprio Seggio. Con l'avvento di Napoleone nel 1797 (trattato di Campoformio) cessò di esistere la Repubblica di Venezia e i relativi territori tra cui la Patria del Friuli furono assorbiti dall'Impero Austriaco. La Patria del Friuli fu trasformata insieme ai suoi territori, tra cui le Ville di Cinto e Settimo, nella provincia del Friuli con sede a

Udine. Poi nel 1805 fu annessa al Regno italiano dell'Impero francese. Questo è un periodo importante poiché Cinto e Settimo furono inserite nel cantone friulano di Portogruaro che da lì a poco (1806) per regio decreto fu aggregato insieme al Cantone Friulano di Aquileia al dipartimento dell'adriatico di Venezia, ovvero la futura provincia di Venezia. Le motivazioni che portarono i francesi a strappare questi territori friulani dal dipartimento di Passariano, ovvero l'ente successore della Patria del Friuli, riguardavano al rischio di rendere il dipartimento Adriatico meno importante di quelli confinanti, in particolare del dipartimento di Passariano. I Francesi mal vedevano il fatto di ridurre Venezia, dalla estesa e potente Repubblica che era stata, ad una semplice e ridotta provincia del Regno. Tutto ciò in contrasto con le realtà friulane di Portogruaro e Aquileia. Nel 1815 col congresso di Vienna si sancì l'appartenenza degli *ex* territori della Repubblica di Venezia all'Impero asburgico. La nuova amministrazione austriaca trasformò il dipartimento di Passariano nella provincia di Udine, alla quale restituì solo Aquileia. Infatti, all'*ex* dipartimento adriatico, divenuto provincia di Venezia, rimase il mandamento di Portogruaro, a cui appartenevano Cinto e Settimo. La motivazione di tale decisione rimaneva simile a quella francese: non era dignitoso per la storia di Venezia appartenere ad una provincia composta solo da costa ed isole. Nel 1866 i territori delle Venezie furono annessi dal Regno d'Italia, che lasciò l'organizzazione amministrativa immutata. Durante la Resistenza, si assistette all'organizzazione locale della stessa in base alle realtà sociali storiche. Infatti, i partigiani del mandamento di Portogruaro appartenevano alla Brigata Osoppo del Friuli. Con l'Assemblea costituente del 1946 si riaccese la speranza di riunificazione del Mandamento di Portogruaro al Friuli e così di Cinto Caomaggiore. Infatti, durante i lavori della Costituente si rivelò la volontà di costituire la regione del Friuli Venezia Giu-

lia, nel disegnare i confini della nuova regione fu proposto di effettuare un *referendum* per l'aggregazione del mandamento di Portogruaro alla regione costituenda nell'ambito della provincia di Pordenone, fatto che gli amministratori locali vedevano positivamente (vedi Diego De Castro, *La Regione Friuli-Venezia Giulia*, pagina 65). Con il rinvio della costituzione della regione del Friuli Venezia Giulia finalizzato all'atteso ritorno di Trieste all'Italia, il progetto referendario fu dimenticato. Ma nel 1990 fu ripreso da comitati locali (tra cui quello di Cinto Caomaggiore), che si battevano per la riunificazione al Friuli. Seguirono i *referendum* consultivi autogestiti in vari comuni tra cui Cinto Caomaggiore del 1991, in cui la maggioranza della popolazione dichiarava la volontà di riunificazione. Risultato rispecchiato anche negli altri comuni (Annone Veneto, Pramaggiore, Gruaro, Teglio Veneto e San Michele al Tagliamento). Non fu possibile effettuare all'epoca il *referendum* a norma dell'articolo 132, comma 2, della Costituzione a causa del pesante procedimento previsto dalla legge sui *referendum* (legge 25 maggio 1970, n. 352) che all'articolo 42, comma 2, prescriveva la delibera del Consiglio comunale del comune interessato corredata da tante delibere di comuni o province che rappresentassero un terzo della popolazione della Regione d'appartenenza e tante altre della Regione di destinazione. Con la riforma costituzionale del 2001 la ridefinizione dell'articolo 132, comma 2, fu alla base della sentenza della Corte costituzionale n. 334 del 2004 che dichiarò illegittima la prescrizione relativa al «corredo della Delibera». Così nel 2005 il comune di Cinto Caomaggiore deliberò a favore del *referendum*, effettuato poi nei giorni 26 e 27 marzo 2006. Il resto della storia è attuale. importante sottolineare che la motivazione per cui sia i Francesi che gli Austriaci divisero Cinto Caomaggiore insieme agli altri comuni del Mandamento sono venute meno, poiché il passaggio di Cinto Caomaggiore in provin-

cia di Pordenone non lede né economicamente Venezia, tutelata da una legge speciale, né storicamente, infatti, l'importanza storica della città è tutelata dall'essere capoluogo di una delle più importanti regioni della nazione. Il tutto è rinforzato dal fatto che la provincia di Venezia è un ente in trasformazione, poiché la città è destinata a divenire città metropolitana, da cui Cinto Caomaggiore è già esclusa. Come si può desumere dal testo soprascritto, il fatto che Cinto Caomaggiore si senta friulana è un dato storico poiché è appartenuta per 1238 anni al Friuli contro i 200 scarsi a Venezia.

Analisi etnico-culturale:

Con 1238 anni di storia comune è sicuramente afferabile che vi sia una forte e profonda affinità ed appartenenza con il Friuli, ed in particolare con la provincia di Pordenone. La semplice consultazione di un elenco telefonico rivela il carattere friulano della maggioranza dei cognomi. Il primo legame è rappresentato dalla Diocesi Concordia-Pordenone fondata dal Patriarca di Aquileia nel 388. La Diocesi ha ben integrato e definito quella realtà che oggi è il Pordenonese, cui Cinto Caomaggiore appartiene. Ciò è sicuramente fonte del secondo importante legame, ovvero quello dialettale. Infatti, il dialetto parlato nel comune appartiene alla variante dialettale della lingua friulana parlata nel Pordenonese (friulano occidentale). Terzo legame è quello etnico. Questo fattore, che ben si intende con l'aspetto linguistico, ha avuto una forte incremento negli anni Cinquanta e successivamente dagli anni Ottanta in poi. Infatti, l'apertura di importanti centri industriali nel Pordenonese (tra cui si annovera l'attività di Lino Zanussi negli anni Cinquanta e l'industria del mobile, recente) ha determinato un forte pendolarismo dei cintes, ciò ha così ulteriormente integrato e rafforzato l'omogeneità etnica. La divisione territoriale ha determinato nell'ultimo ventennio lo spostamento di parte della popolazione e delle attività produttive nei comuni friulani

confinanti. A dimostrazione del forte legame che esiste con la provincia di Pordenone, è utile considerare l'esito del *referendum* consultivo comunale autogestito del 1991, relativo alla volontà di aggregazione alla regione Friuli Venezia Giulia del comune di Cinto Caomaggiore, con il *referendum* del 26 e 27 marzo 2006. Infatti, il rapporto tra i risultati referendari dimostra come la popolazione cintese non abbia mutato la volontà di aggregarsi alla regione friulana a distanza di 15 anni, dato che i risultati sono in pratica identici. Altro aspetto rilevante concerne il fattore familiare. Infatti, è un dato costante il matrimonio «misto» tra abitanti del comune con quelli dei comuni limitrofi.

Analisi socio-economica:

Cinto Caomaggiore non ha conosciuto una vera e propria industrializzazione. Infatti, i settori caratterizzanti di questo comune sono l'agricoltura e l'artigianato; nell'ultimo decennio il comune sta cercando di sviluppare il settore turistico, rappresentato dall'ambiente naturalistico (sviluppato in condivisione con i comuni friulani circostanti), ma non ancora avviato per difficoltà economiche ed amministrative rappresentate dai confini. Tutti e tre questi settori di per sé non forniscono al comune un'autonoma sussistenza. In-

fatti, gli abitanti e le imprese del comune si riversano nel bacino economico pordenonese. Per quanto concerne il dato relativo all'assistenza sanitaria, per il comune di Cinto Caomaggiore, inserito nell'Azienda sanitaria locale 10 Veneto orientale, è di rilevante interesse il fatto che i cittadini del comune utilizzino in modo consistente il Servizio sanitario friulano, più specificatamente Pordenonese (ospedale civile di Pordenone, Centro di riferimento oncologico di Aviano, ospedale di San Vito al Tagliamento e l'ospedale di Latisana). Ciò comporta rilevanti costi per l'ASL 10 Veneto Orientale, poiché le spese del Servizio sanitario friulano vengono pagate da questa, che già offre il servizio (ospedale di Portogruaro, ospedale di San Donà e Eraclea). L'istruzione è un ulteriore legame con la provincia di Pordenone. Infatti, parte rilevante degli studenti cintesi frequentano gli istituti di scuola media superiore di Pordenone e a San Vito al Tagliamento, contribuendo così con una costante e forte integrazione. È quindi un dato certo che società ed economia cintese siano, di fatto, parte del sistema pordenonese friulano. Manca solamente il riconoscimento giuridico e amministrativo di un dato di fatto.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il comune di Cinto Caomaggiore è distaccato dalla regione Veneto e aggregato alla regione Friuli Venezia Giulia, nell'ambito della provincia di Pordenone.

2. Il Governo è delegato ad adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti le modifiche o integrazioni alle disposizioni legislative vigenti che risultino strettamente consequenziali al disposto di cui al comma 1.

3. Il Governo è autorizzato ad adottare le disposizioni regolamentari necessarie per l'attuazione della presente legge.

